

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01172/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gaia Abbondo, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni,
Annamaria Nardone e Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da
PEC indicata in atti

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

Ester Bombelli ed Elisa Sargenti, non costituite in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. AOODRLO.RU. n. 973 dell'11.5.2021 dell'U.S.R. per la
Lombardia – Ufficio VII – A.T. di Lecco di pubblicazione dell'elenco dei candidati

esclusi dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 29.4.2020, n. 510 e 8.7.2020 n. 783,
e di tutti gli atti connessi, ivi compreso il provvedimento prot. AOODRLO.RU. n.9654 del 17.5.2021 dell'U.S.R. per la Lombardia – Ufficio VII – A.T. di Lecco, atti impugnati con il ricorso introduttivo;
dei decreti del Direttore Generale dell'USR Lombardia prot. 1245 del 9.6.2021 e prot. 1633 del 2.7.2021 di approvazione della graduatoria di concorso, per quanto di interesse,
atti impugnati con i motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che la ricorrente, dopo aver sostenuto la prova scritta prevista dal Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 (Bando di concorso straordinario scuola secondaria), peraltro con esito ampiamente positivo, è stata esclusa dalla procedura selettiva;

Considerato:

che l'esclusione è stata determinata dalle carenze del requisito di servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2, comma 2 del bando di concorso, in ragione del mancato riconoscimento e della asserita invalidità dell'annualità resa

dalla docente Abbondo durante l'a.s. 2017/2018 presso la scuola "ZS J. Gutha – Jarkovskèho" di Praga, poiché il ridetto servizio di docenza non sarebbe stato svolto "in una scuola italiana all'estero";

Considerato altresì:

che il servizio di docenza prestato presso la scuola statale secondaria "ZS J. Gutha – Jarkovskèho" di Praga è già stato valutato valido ai fini dell'inserimento nelle GPS e Graduatorie d'Istituto su posto comune e di sostegno per gli aa.ss. 2020/21' e 2021/22' dalla Commissione incaricata (nominata con D.D.G. dell'USRL prot. n.1770 del 27.7.2020);

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, in relazione alla necessaria equiparazione normativa tra i servizi resi nelle scuole statali o riconosciute dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e quelli corrispondenti resi presso le scuole italiane;

che l'amministrazione deve pertanto rivalutare, conformemente a quanto appena esposto, la posizione della ricorrente, assicurandole nelle more della trattazione della causa l'inclusione con riserva nella graduatoria di merito della classe A022;

che la ricorrente è esposta al periculum di vedersi preclusa la possibilità di accedere al ruolo di docenza per cui si è candidata;

che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

Ritenuto, altresì:

che è necessaria l'integrazione del contraddittorio, da parte della ricorrente, nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella sua graduatoria di merito su ambito regionale;

che tale integrazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, per

quanto di interesse della ricorrente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi ed entro il termine di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 aprile 2022.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.